

AL MINISTERO DELLA DIFESA

VIA XX SETTEMBRE, 8

00187 – ROMA

PERSOMIL@POSTACERT.DIFESA.IT

OGGETTO: TRIMARCHI FRANCESCO C/ MINISTERO DELLA DIFESA (T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. I-BIS, N.R.G. 11753/2019) – NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE (T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. I-BIS, ORD. 11 FEBBRAIO 2020, N. 1832)

Il sottoscritto avv. Giacomo Romano, nella qualità di difensore del Sig.

COGNOME	NOME	NATO/A A	IN DATA	CODICE FISCALE
TRIMARCHI	FRANCESCO	MESSINA	22/08/1995	TRMFNC95M22F158A

PREMESSO CHE

- Con ricorso promosso innanzi al T.A.R. Lazio-Roma il Sig. in epigrafe indicato ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: <<- del provvedimento n. 375120/3-7 SEL di prot. della Commissione per gli accertamenti attitudinali, notificato in data 18.09.2019, con cui è stato formalizzata l'inidoneità del ricorrente con esclusione dal <<Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^a serie speciale, nr. 23, del 22 marzo 2019>>, recante la seguente motivazione: <<La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono adeguatamente aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addetti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: "Inidoneo/a" La S.V. è, pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 3, del bando di concorso>>; - della Scheda di valutazione attitudinale (non conosciuta) redatta dall'Ufficiale Perito Selettore in data 18.09.2019 nonché della relazione psicologica (non conosciuta) redatta dall'Ufficiale Psicologo in pari data; - del verbale (non conosciuta) della Commissione per gli accertamenti attitudinali che esprime il giudizio definitivo di inidoneità del ricorrente redatto in data 18.09.2019, provvedimento n. 375120/3-6 SEL di prot.; - dell'art. 11 del predetto bando di concorso, che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali nella parte in

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

cui, al comma 3, prevede che: <<Il giudizio d' idoneità o d' inidoneità, riportato al termine degli accertamenti attitudinali, è definitivo e sarà comunicato per iscritto agli interessati. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e saranno esclusi dal concorso>>; - delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del <<Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^ serie speciale, nr. 23, del 22 marzo 2019>> pubblicate sulla pagina web ufficiale del concorso, determinazione 29/7-2-4 CC prot., del 01.06.2019 del C.N.S.R.; - di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente>>.

Il ricorrente ha agito anche per l'adozione di misure cautelari monocratiche altresì instando per il risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di rinnovazione dell'intera procedura attitudinale nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

- Con Ordinanza cautelare n. 6941 del 28 ottobre 2019 il Collegio ha affermato: <<...Il giudizio finale espresso dalla Commissione, invero, risulta, anche ad una sommaria disamina, propria della presente fase cautelare, viziato per difetto di motivazione, atteso che la giustificazione riportata costituisce, all'evidenza, un modello utilizzabile in modo generalizzato, non adeguato e congruo per giustificare il pregiudizio dei diritti anche costituzionalmente tutelati. Infatti, la commissione di concorso, con riferimento all'accertamento attitudinale, si è limitata ad una telegrafica motivazione, generica e stereotipata, utilizzabile, come detto, indifferentemente per ogni candidato, peraltro pedissequamente mutuata dalle precedenti determinazioni (cfr. per tutti, : ricorso rg 9546/2019). Di contro, è necessario che il provvedimento che incide sui diritti fondamentali presenti, in modo chiaro ed univoco le ragioni escludenti, attraverso una puntuale e dettagliata motivazione che rappresenti gli aspetti e le criticità che, in modo oggettivo e personale, comportino la mancanza della asserita attitudine del ricorrente per il servizio nell'Arma dei carabinieri per il profilo professionale in concorso, atteso che il provvedimento in questione, investendo, come detto, gli stessi diritti fondamentali del candidato, richiede una motivazione in cui siano esclusi ragionamenti, astratti, stereotipati, ipotetici ed induttivi. Per tali motivi il Collegio accoglie la chiesta misura cautelare e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato ai fini del riesame da parte di una commissione in diversa composizione...>>.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

- Con successivo ricorso per motivi aggiunti, poi, il Sig. in epigrafe indicato ha agito per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: <<- *del provvedimento N. 29/6-8-1 CC di prot. del 29 novembre 2019 di approvazione delle graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019, che non contemplano la posizione del ricorrente;- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente; **nonché per la dichiarazione di nullità/inefficacia** del verbale n. 375120/3-8 SEL di prot. del 27 novembre 2019 della Commissione per il riesame dei requisiti attitudinali prodotto agli atti di causa in data 5 dicembre 2019 **e per l'adozione delle misure cautelari collegiali** nel senso di ordinare – a seguito dell'inottemperanza all'Ordinanza Cautelare (non impugnata) n. 6941 del 28 ottobre 2019 – la rinnovazione dell'intera procedura attitudinale ad opera di una diversa Commissione in cui tutti i componenti devono rivestire un grado superiore rispetto a quello rivestito dai componenti della commissione che ha esteso il giudizio o, in via subordinata, ordinare “motivato” riesame della valutazione attitudinale e, ove favorevolmente esitata la procedura, disporre l'inserimento del ricorrente, con riserva ed in soprannumero, nella graduatoria finale **nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a.** al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di ogni più idoneo provvedimento che consenta la regolare prosecuzione dell'iter selettivo e, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge>>.*

- Con Ordinanza collegiale n. 107 dell'8 gennaio 2020, poi, il Collegio ha dichiarato improcedibile l'istanza per esecuzione della Ordinanza cautelare n. 6941 del 28 ottobre 2019 al contempo accogliendo la domanda di correzione di errore materiale limitatamente alla distrazione delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, in favore dell'avvocato Giacomo Romano e respingendo la richiesta di correzione di errore materiale con riferimento alla chiesta indicazione nella ordinanza della condanna alle spese generali.

- Con Sentenza non definitiva n. 1368 del 3 febbraio 2020, inoltre, il Collegio ha dichiarato improcedibile l'istanza di esecuzione dell'Ordinanza cautelare n. 6941/2019 rinviando alla camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020 per lo scrutinio del provvedimento assunto in sede di riesame ed impugnato con motivi aggiunti.

- Con Ordinanza collegiale n. 1832 dell'11 febbraio 2020, infine <<... *Il Collegio, impregiudicata ogni successiva valutazione, rilevato che il contraddittorio relativo al*

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

presente ricorso non è integro; ritenuta la necessità di evocare in giudizio tutti i controinteressati, autorizza l'integrazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami sul sito internet della resistente, precisando che la richiesta dovrà essere avanzata dalla parte ricorrente alla amministrazione resistente entro e non oltre sette giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e dovrà contenere una copia del ricorso, del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza, nonché i nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa. La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar la certificazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta. L'amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta. Conferma, per la trattazione dell'affare, l'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2020...>>.

Tanto premesso, il sottoscritto avv. Giacomo Romano, nella qualità anzidetta

CHIEDE

in esecuzione della sopra indicata Ordinanza collegiale, ed ai fini della notificazione per pubblici proclami, che sia disposta sul sito *internet* della Amministrazione resistente la pubblicazione degli atti allegati alla presente così di seguito nominati: 1) Ricorso introduttivo del giudizio; 2) Ricorso per motivi aggiunti; 3) Ordinanza collegiale n. 1832 dell'11.02.2020.pdf; 4) Provvedimento N. 29/6-8-1 CC di prot. del 29 novembre 2019.pdf; 5) Graduatoria civili.pdf; 6) Graduatoria bilinguisti.pdf; 7) Graduatoria VFP.pdf.

Si resta in attesa di ricevere un attestato di avvenuta pubblicazione della notifica, comunque da effettuarsi non oltre **giorni 30 (trenta)** dalla data del 12.02.2020, in modo da poter procedere al tempestivo deposito presso il T.A.R. Lazio, sede di Roma entro i termini perentori di cui all'Ordinanza collegiale n. 1832/2020.

Afragola – Roma, 12 febbraio 2020

F.to digitalmente
Avv. Giacomo Romano